



COMUNE DI CAINO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

Prot. N. 1464 X-01/2020
UT/jpf/CS

19/03/2020

ORDINANZA N. 03/2020

Oggetto: **PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILI ED URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS - DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLE AREE VERDI, PARCHI GIOCO, VAL BERTONE E RELATIVO PARCHEGGIO.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*”;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;

il DPCM del 1 marzo 2020;

il DPCM del 4 marzo 2020;

il DPCM dell'8 marzo 2020;

il DPCM del 9 marzo 2020;

il DPCM dell'11 marzo 2020;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino revoca, le seguenti disposizioni:

il divieto di accesso a tutte le aree verdi, i parchi giochi di proprietà o gestione comunale, l'utilizzo degli arredi in essi contenuti e ogni altra forma di attività ad esclusione di quelle disposte dagli uffici comunali competenti;

il divieto di accesso e l'utilizzo delle attrezzature presenti sull'area di proprietà pubblica sita in Val Bertone (sedute di vario genere, barbecue), sono consentiti esclusivamente gli accessi autorizzati specificatamente dall'Amministrazione Comunale o di proprietari aventi animali da accudire;

il divieto di accesso e sosta di veicoli di qualsiasi genere nell'area destinata a parcheggio ubicata in fregio alla strada provinciale SP BS 237 del Caffaro all'inizio della strada di accesso alla Val Bertone;

La presente ordinanza avrà validità fino a revoca nel rispetto delle norme statali emanate.

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale Comuni di Nave e Caino, in gestione associata, e a tutte le forze di polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, Comando Stazione Carabinieri di Nave, alla Comunità Montana di Valle Trompia;

DISPONE

Che copia della stessa venga inviata a:

Alla Prefettura

25100 Brescia

Alla Comunità Montana di Valle Trompia

25065 Gardone Val Trompia

All'Ufficio SEGRETERIA

SEDE

All'Ufficio TECNICO COMUNALE

SEDE

All'Ufficio POLIZIA LOCALE

dell'Unione Comuni della Valle del Garza SEDE

Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di

25075 NAVE (BS)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica data di pubblicazione

Il Sindaco
Cesare Sambri

